

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2024 del 27/06/2016
Oggetto	DPR 59/2013 Ditta Latteria Sociale del Sole per l'insediamento sito in Comune di Parma, Strada Cornazzano, 21 - Adozione di AUA - Class.2014.VI/9.8/76
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2032 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007 che ha evidenziato che tra gli inquinanti critici presenti sul territorio provinciale vi sono gli ossidi di azoto. In particolare, che all'art.29 del Titolo IX delle

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” sopra citato, relativamente agli impianti soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, viene riportato in particolare che “entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

la nomina a Responsabile del Procedimento conferito con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;"

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.E.I. del Comune di Parma in data 12/12/2014 prot.n. 234647 acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma al protocollo n. 6423 del 02/02/2015, presentata dalla Ditta Latteria Sociale del Sole, nella persona del Sig. Paolo Pavarani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti nel Comune di Parma (PR), Via Cornazzano, 21, CAP 43126 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per il quale è stata fornita dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che "... La domanda di AUA,... è riferita semplicemente ad un RINNOVO senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere ..."**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Trasformazione lattiero casearie";
- che in data 29/04/2015 prot. Prov.le n. 30673 (Prot. SUEI n. 75374 del 29/04/2015) e in data 21/07/2015 prot. prov.le n. 50820 (prot. SUEI n. 118283 del 30/06/2015) è pervenuta via PEC per il tramite del SUEI la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma rispettivamente con note prot. n. 8414 del 09/02/2015 e prot. n. 31500 del 04/05/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di parere della Provincia di Parma trasmessa con nota prot. prov.le n. 51440 del 23/07/2015;
- la nota prot. SUEI n. 185636 del 13/10/2015 acquisita a protocollo provinciale il 14/10/2015 prot. n.65828 con la quale la ditta ha richiesto una proroga ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DPR 59/2013, in ragione della complessità e del riesame della documentazione da presentare, di cui si è preso atto con nota prot. n. 67485 del 22/10/2015;
- le integrazioni pervenute a protocollo ARPAE in data 29/01/2016 prot. n. PGPR/2016/1028 (prot. Settore Pianificazione s Sviluppo del territorio Servizio edilizia Privata n. 15468 del 29/01/2016); a seguito di specifica richiesta di ARPA (prot. ARPA n. 9678 del 24/08/2015) trasmessa con nota prot. n. 59158 del 07/09/2015;
- i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Parma pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/4133 del 23/03/2016 e con prot. PGPR/2016/4132 del 23/03/2016:
 - relazione tecnica espresso da Arpae ST di Parma in data 04/04/2016 prot. PGPR/2016/4697, così come rettificata dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2016/8009 del 24/05/2016, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - parere per quanto di competenza espresso dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 17/05/2016, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2016/7565 del 17/05/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
 - parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Parma in data 20/05/2016 prot. n. 102665, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2016/7961 del 23/05/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Latteria Sociale del Sole con legale rappresentante e gestore il Sig. Paolo Pavarani, con sede legale e stabilimento siti nel Comune di Parma (PR), Via Cornazzano, 21, CAP 43126, relativamente all'esercizio dell'attività di "Trasformazione lattiero casearie" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e sulla base delle valutazioni di ARPA e Comune si **PRENDE ATTO** della

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, come di seguito indicato:

S:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa settica) e acque reflue industriali del processo previo trattamento in depuratore ad ossidazione totale a fanghi attivi nonché, così come identificato nella planimetria, acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 250 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo interpoderale indi canale Affluente della Fossa di Golese (così come indicato nel parere del Consorzio Bonifica P.se sopra richiamato);
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 2920 mc/anno;
- portata media: 0,000185 mc/s;

subordinando il presente parere al rispetto delle condizioni, disposizioni, prescrizioni e considerazioni contenute nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 04/04/2016 prot. n. PGPR 4697 (Allegato 1) e nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 17/05/2016 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma, l'attivazione dello scarico S.
- 2) Il Titolare dello scarico provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una valutazione relativamente alla possibile interazione tra lo scarico delle acque reflue e la zona di tutela dei fontanili così come individuate dalla Tav. 15 (Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali), presentando, eventualmente e conseguentemente, specifica documentazione così come prescritto dall'art.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

30 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.C.P. della Provincia di Parma, quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque".

3) Se presente un pozzetto di prelievo e controllo a monte dello scarico (comunque a valle di tutti i convogliamenti di acque reflue scaricate), il Titolare dovrà comunicarlo ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma entro 30 gg ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP; in caso contrario dovrà provvedere alla sua costruzione e comunicarne la realizzazione entro 90 gg.

4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei

piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae ST prot. PGPR/2016/4697 del 04/04/2016, così come rettificata dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2016/8009 del 24/05/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché della seguente ulteriore prescrizione:

– a fronte di quanto riportato in premessa qualora nel sito dove è ubicato l'impianto fosse presente ed usufruibile la rete di distribuzione del gas metano, la ditta dovrà presentare un cronoprogramma relativo al passaggio dell'alimentazione della caldaia originante l'emissione N. 01 da olio combustibile a gas metano e, in ogni caso, la ditta dovrà provvedere al passaggio dell'alimentazione da olio combustibile a quella a gas metano in occasione della sostituzione della caldaia;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio – Servizio Edilizia Privata si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio – Servizio Edilizia Privata. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio – Servizio Edilizia Privata, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, e Consorzio della Bonifica Parmense .

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 10141/2016

IL Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

rif. prot. arpa PGPR/2015/9248

(inviata con PEC)

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
Arpae - Parma

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Latteria Sociale Cooperativa del Sole Società Agricola Cooperativa per l'insediamento di Parma, Strada Cornazzano, 21.

Vista la documentazione acquisita da questo Servizio in data 12/08/2015 prot. PGPR/2015/9248, riguardante la richiesta di A.U.A. indicata in oggetto, l'esito del sopralluogo eseguito in data 18/08/2015, la richiesta di integrazioni inviata da questo Servizio in data 24/08/2015 prot. PGPR/2015/9678, la successiva documentazione integrativa inviata in data 29/01/2016 prot. PGPR/2016/1028 (Sinadoc n. 2016/10141) si comunica quanto segue.

L'attività svolta all'interno dello stabilimento riguarda la trasformazione del latte vaccino in formaggio Parmigiano – Reggiano. Il quantitativo annuo di latte lavorato è quantificato in circa 21.000 q.li e la produzione di formaggio corrispondente è di circa e quella di formaggio circa 1.828 q.li.

MATRICE ACQUA

Dalla documentazione integrativa inviata si desume che l'impianto di depurazione a fanghi attivi è attualmente oggetto di opere di manutenzione. E' stato fornito uno schema a blocchi descrittivo delle diverse fasi in cui si articolerà l'impianto a lavori ultimati.

L'approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo privato e la quantità emunta è quantificata in circa 2.920 mc/anno.

Al depuratore aziendale confluiscono tutti i reflui industriali ed i reflui domestici, questi ultimi previo trattamento di chiarificazione ottenuto dal passaggio in 2 fosse Imhoff. Le acque di origine meteorica raggiungono il recapito terminale "Cavo Fossa di Golese" con un percorso autonomo. L'istanza di autorizzazione allo scarico presentata è relativa a reflui industriali in acque superficiali.

Visto il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005 n° 286;

vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;

visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;

visto l'allegato 4 al PTCP (variante 2008);

vista la Determinazione dell'Amministrazione Provinciale n. 3316 del 13/10/2010;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011.

Nei limiti delle proprie competenze e fatti salvi i diritti di terzi, questo Servizio ritiene che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (Cavo fossa di Golese)*

classificandolo come *acque reflue industriali*

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità fissati nella Tabella 3, allegato 5 alla parte III^a del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. si dovrà produrre ed inviare a questo Servizio una autoanalisi annuale dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione immessi in acque superficiali per i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi, BOD₅, COD, Nitriti, Nitrati, Ammoniaca, Cloruri, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Grassi, Rame, Zinco. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
3. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
4. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 2. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011.
5. la gestione dei fanghi residuati dal trattamento dei reflui dovrà risultare conforme alle norme contenute nella parte IV^a del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina della documentazione pervenuta, in merito all'istanza di A.U.A. dalla Latteria Sociale del Sole soc. coop. agr., avente sede legale ed impianti in Strada Cornazzano, 21 in località Vicomero nel comune di Parma, si rileva che:

- il gestore dello stabilimento, sig. Paolo Pavarani, ha presentato domanda di adesione all' "Autorizzazione di carattere generale" (Determinazione del Dirigente n. 570 del 22/02/2010 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 272 comma 2 della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

- la Latteria Sociale del Sole soc. coop agr. aveva presentato, alla Provincia di Parma, la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 12 del D.P.R. 203/88;

Preso atto inoltre di quanto sottoscritto nelle "Dichiarazioni da allegare alla scheda informativa, impianto e ogni linea produttiva con emissioni in atmosfera" dal gestore, sig. Paolo Pavarani, in merito al tipo di combustibile utilizzato (olio BTZ) per il funzionamento della caldaia "omissis..continuerà ad utilizzare olio BTZ in quanto la rete del gas metano e fognaria non sono presenti nel territorio ove collocato lo stabilimento in oggetto"; si evidenzia che il parere Arpae non è dovuto.

MATRICE RUMORE

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del legale rappresentante, sig. Pavarani Paolo, nato a Parma il 27/01/1953, residente a Torrile (PR), strada della Fossa n. 10, attestante che l'oggetto della domanda di A.U.A. è un semplice rinnovo senza che sia prevista la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, si evidenzia che il parere di Arpae non è dovuto.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Francesca ferrari

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

I tecnici incaricati:
Francesca Ferrari: matrice acqua (tecnico istruttore)
Michela Bianchi: matrice emissioni in atmosfera
Michele Ventura: matrice rumore

riferimento Sinadoc n. 2159/2015

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta Latteria sociale del Sole Soc. Coop. Agr. sita in Strada Cornazzano, 21 nel comune di
Parma.**

Relazione tecnica emissioni in atmosfera – Rettifica.

Con la presente si è ad inviare la rettifica relativa alla matrice emissioni in atmosfera.

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione pervenuta in merito all'istanza di A.U.A.,
considerato che:

- 1) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione di Parmigiano Reggiano";
- 2) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 3) sono state individuate e quantificate, per ogni fase lavorativa, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- 5) non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- 6) non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;
- 7) le emissioni in atmosfera avvengano unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Latteria del Sole Soc. Coop. Agr. rappresentata legalmente dal Sig. Paolo Pavarani, con sede legale in Strada Cornazzano n. 21 nel comune di Parma, possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di Parmigiano Reggiano" svolta negli impianti siti in

Strada Cornazzano n. 21 nel comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, anche alle seguenti disposizioni:

Emissione E01 – Caldaia ad olio combustibile BTZ (pot. 775 kw)

Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	7,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nm ³
Polveri totali	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno secchi del 3% normalizzati a 273K e 101,3kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 lett. b) del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione E01 dovrà avere una periodicità annuale.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finiti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale	Latteria del Sole Soc. Coop. Agr.
Partita IVA / Codice fiscale :	164200347
Sede legale :	Strada Cornazzano n. 21 nel comune di Parma
Gestore :	Paolo Pavarani
Sede locale impianti :	Strada Cornazzano n. 21 nel comune di Parma
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione parmigiano reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Prescrizioni	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	183.000 [kg/anno]
Indicatore 2:	Olio combustibile utilizzato [l/a]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	20.000
Indicatore 3	Energia Elettrica utilizzata [kWh/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	7 m
Temperatura media emissioni :	473 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)	
Monossido carbonio :	136
Ossidi di azoto (NO ₂) :	341
Biossido carbonio (CO ₂) :	187203
Biossido di zolfo (CO ₂) :	409
Materiale particolare:	68

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore.

Il Tecnico
 Michela Bianchi

Il Responsabile Distretto di Parma
 Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

ALLEGATO 2

PG PR/2016/7565 dec 17/05/2016

6

0_testoemail_1160722.txt

Via PEC - aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le ARPAE - SAC

Alla c.a. di Silvia Spagnoli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013 n. 59 AUA Ditta Latteria Sociale Cooperativa del Sole Str. Cornazzano PR. Richiesta parere

Con la presente si dichiara che NULLA OSTA al rilascio del provvedimento autorizzativo AUA in quanto la Ditta

e in possesso di regolare concessione idraulica allo scarico (prot. 2895 del 18/04/2008) documento che deve essere parte integrante

della documentazione per la richiesta in esame.

Distinti saluti

P.A. Arduini Luigi

Ufficio Concessioni/Autorizzazioni

Email larduini@bonifica.pr.it

Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it <<mailto:concessioni@pec.bonifica.pr.it>>

Tel 0521381315-3346865487

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori; restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Ufficio: 0521/381309
P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Tel. (0521) 381311
Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 14034433

Prof. N. 2895

Data: 18 APR. 2008

Spett.le
Latteria sociale del sole az. Ag.
Via Cornazzano, 21 Vicomero
43100 Parma
CF/PI: 00164200347

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

DITTA CONCESSIONARIA: Latteria sociale del sole az. Ag.

CANALE: GOLESE (AFFLUENTE DEL CAVO FOSSA DI)

UBICAZIONE: STRADA CORNAZZANO-21 VICOMERO PARMA

CONCESSIONE: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali depurate provenienti dall'attività produttiva della Ditta concessionaria.

DURATA: dal 21/04/2008 al 20/04/2027

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori; restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti non la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 33,00 (Trentatre/00) per il refluo industriale 3895 MC/anno

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque reflue industriali nel Canale Consorziario denominato "Affluente della Fossa di Golese" tramite il fosso privato classificato come fosso di scolo interpodereale, così come evidenziato sulla planimetria allegata alla domanda. Al canale recettore verranno convogliate le acque reflue industriali provenienti dall'attività casearia di proprietà della ditta richiedente nella quantità, nel momento di punta, non superiore a LT/sec 3 per un quantitativo totale annuo di m³ 3895. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 nonché rispettose delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal D.M. N° 185 del 12 giugno 2003, in quanto il corpo recettore finale dello scarico viene utilizzato nel periodo estivo per la distribuzione di acque ad uso irriguo.

Art. 14° - Lo scarico delle acque reflue industriali avverrà tramite tubazione del diametro di mm100 proveniente dall'impianto di depurazione così come evidenziato sulla planimetria di progetto. Il sopraccitato scarico si immetterà nel fosso privato di confine tombinato con manufatto del diametro di mm 600 a sua volta affluente naturale del Cavo "Affluente della Fossa di Golese". Per consentire il regolare deflusso delle acque, il fosso di cui sopra, dovrà essere sempre mantenuto in perfetta efficienza.

Art. 15° - La rete scolante del complesso produttivo non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti c/o dalle aree circostanti il caseificio oggetto della presente concessione.

LA DITTA CONCESSIONARIA

CON. BONIF. STRA



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE PARMA

t. 16° - Si consiglia di dotare lo scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti all'uso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad irriguo.

t. 17° - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere ulteriore strozzatura delle tubazioni di rigo nel caso in cui la portata del refluo scaricato risultasse superiore a quella autorizzata e/o comunque incompatibile con la regimazione idraulica del canale ricettore.

t. 18° - La ditta concessionaria solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.

t. 19° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

rt. 20° - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom Bernini Nicola (tel. 335/7433143) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio tecnico che ha condotto la relativa istruttoria di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Amatore Bodria)

Visto: IL CAPO UFFICIO TECNICO
(Geom. Cesare Balestra)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Arc. Paolo Conforti)

LA DITTA CONCESSIONARIA
GEOM. AVAZZINI SARA

AL

ALLEGATO 3

PG PR/7961 DEL 23/5/2016



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata

Parma, 20/5/2016
Prot. 102665
Class. 2014.VI/9.8/76

SAC di ARPAE PARMA
e Sezione Provinciale di Parma
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta Latteria Sociale Cooperativa del Sole, Strada Cornazzano, 21 – 43126 Parma.

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata Dal sig. Pavarani Paolo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Latteria Sociale Cooperativa del Sole, strada Cornazzano, 21 – 43124 PARMA per l'attività che intende svolgere nell'insediamento in strada Due Castagne n. 40 strada Cornazzano, 21 – 43124 PARMA (Trasformazione lattiero- casearie), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Sub-ambiti urbani di trasformazione - art.3.1.8) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Si prende inoltre atto del parere ARPAE – Sezione Provinciale di Parma prot. n.4697 del 04/04/2016 e del Nulla Osta del Consorzio Bonifica Parmense del 17.05.2016 che si allegano.

Cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

GB

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.